



La Dirigente

PROT. T.1.2012.0003644
DEL 17-02-2012

Spett.li Province Lombarde

Spett.le ANCI Lombardia
Dipartimenti Ambiente, Trasporti
e servizi Pubblici Locali e
lavori pubblici, Territorio e
Politiche Agricole
Piazza del Duomo, 21 -
20100 Milano

OGGETTO: Precisazioni operative circa l'utilizzo di grasso animale fuso per alimentazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e suo inquadramento giuridico

Spettabili Province,

in ragione di due quesiti presentati dalle Province di Bergamo e Cremona relativi alla natura giuridica del grasso animale utilizzato come combustibile in impianti di produzione di energia elettrica, la scrivente Struttura, con propria nota datata 2/12/2011 prot n. 25399, ha precisato che:

- il grasso animale è un sottoprodotto di origine animale (SOA) di categoria 3, così come classificato dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- i sottoprodotti di categoria 3 possono essere utilizzati come combustibile, dopo o senza trasformazione preliminare, in un impianto che produce energia, ai sensi dell'art. 14 del regolamento citato.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota del 7/12/2011, prot. 30708, in risposta a medesimo quesito della Provincia di Bergamo, ha espresso che i materiali che non ricadono nell'Allegato X Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. sono assoggettati alla disciplina del Titolo IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Di fronte alla nota ministeriale, Regione Lombardia, con nota congiunta delle Direzioni Ambiente, Energia, Territorio, Sanità, del 27/1/2012 prot. 2019, ha chiesto al MATTM l'ampliamento dell'Allegato X Parte V del d. lgs. 152/2006 includendovi anche i grassi animali. Tale nota, seppur per conoscenza, è stata indirizzata anche alle Province, fornendo a queste ultime e ai Comuni elementi di valutazione e giudizio da esercitare in sede amministrativa, nei procedimenti di autorizzazione ex art. 12 del d. lgs. 387/2003 o nei procedimenti ex art. 6 del d. lgs. 28/2011.

Con la presente, nelle more dell'ampliamento dell'All. X Parte V del d. lgs. 152/2006, si forniscono elementi per poter condurre i procedimenti amministrativi di competenza.

- L'art. 185 comma 2 lett. b) del d. lgs. 152/2006 dispone che i SOA, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, ora sostituito dal

[Handwritten signature and initials]

del d. lgs. 152/2006, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

- Il regolamento (CE) n. 142/2011, di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, all'Allegato I punti 41 e 42 distingue la combustione dall'incenerimento. La combustione è intesa come valorizzazione energetica dei SOA, mentre l'incenerimento è inteso come smaltimento rifiuti.
- Il regolamento (CE) n. 142/2011 all'Allegato IV disciplina i requisiti delle operazioni di trasformazione dei SOA. Pertanto il soddisfacimento di tali requisiti determina il compimento della disposizione dell'art. 185 comma 2 del d. lgs. 152/2006 che riguarda l'esclusione dalla normativa sui rifiuti.
- L'art. 21 c. 1, lett. a) del d. lgs. 504/1995 e s.m.i. elenca gli oli e i grassi animali e vegetali utilizzati per combustione tra i prodotti la cui fabbricazione o consumo è sottoposto ad accisa fiscale.

A lettura della scrivente, la nota 1-bis alla Sezione 4 dell'Allegato X del d. lgs. 152/2006 - Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo - consente di utilizzare, secondo le disposizioni della presente Parte V del d. lgs. 152/2006, le biomasse non incluse nell'Allegato a condizione che dette biomasse presentino i requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla precedente parte IV del medesimo d. lgs.

Ne consegue, per poter usufruire dell'opzione della nota 1-bis sopra riportata, che qualora il grasso animale sia configurato sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., esso debba essere conforme alla norma UNI/TS 11163:2009. L'onere della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. è posto in capo al soggetto che utilizza il grasso animale nei processi di combustione per produrre energia.

Si riporta un principio fatto proprio dalla giurisprudenza. Se un sottoprodotto può essere utilizzato nell'ambito di un'attività produttiva per conseguire un valore economico, con la conseguenza che il detentore dello stesso non è obbligato a disfarsene e non intende farlo, ma vi è un obiettivo grado di certezza sul suo riutilizzo in un ciclo produttivo, allora non si è in presenza di un rifiuto (Sentenza TAR Campania Napoli del 20/09/2006, n. 8169).

La combustione del grasso deve rispettare :

	motori	impianti a focolare
NOX+ NH3 (espressi come NO2)	200 mg/Nm3 (100 in area critica)	200 mg/Nm3
CO	100 mg/ Nm3	100 mg/Nm3
COT	50 mg/ Nm3	50 mg/Nm3
Polveri	20 mg/ Nm3	20 mg/Nm3

I limiti si intendono riferiti

- per i motori, tenore di ossigeno pari al 5%;
- per le gli impianti a focolare, tenore di ossigeno pari al 6%;

Le caldaie di potenzialità superiore a 6 MWT termici ed i motori (di qualsiasi potenza) devono essere dotati di sistemi di controllo della combustione, in linea con quanto riportato nell'Allegato C alla dgr 6501/2001 e smi.

Altra fattispecie è che il grasso animale sia materia prima e quindi ex ante è escluso dal campo di applicazione dei rifiuti.

Distinti saluti.

La Dirigente
Silvana Di Matteo



Il Dirigente Attività Produttive
e Rischio Industriale

Luca Zucchelli



Referenti: Roberto Canobio e-mail roberto_canobio@regione.lombardia.it
Roberto Esposito e-mail roberto_esposito@regione.lombardia.it


